Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

31 ottobre 2019*

«Impugnazione – Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Revoca della decisione iniziale della commissione di ricorso che ha parzialmente respinto la domanda di dichiarazione di nullità del marchio dell'Unione europea denominativo REPOWER»

Nella causa C-281/18 P,

avente ad oggetto l'impugnazione, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, proposta il 20 aprile 2018,

Repower AG, con sede in Brusio (Svizzera), rappresentata da R. Kunz-Hallstein, H.P. Kunz-Hallstein e V. Kling, Rechtsanwälte,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da D. Botis e J.F. Crespo Carrillo, in qualità di agenti,

convenuto in primo grado,

repowermap.org, con sede in Berna (Svizzera), rappresentata da P. González-Bueno Catalán de Ocón, abogado,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, T. von Danwitz e C. Vajda (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: V. Giacobbo-Peyronnel, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 14 marzo 2019,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 maggio 2019,

ha pronunciato la seguente

* Lingua processuale: il francese.

Sentenza

1 Con la sua impugnazione Repower AG domanda l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 21 febbraio 2018, Repower/EUIPO – repowermap.org (REPOWER) (T-727/16; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2018:88), con la quale quest'ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all'annullamento della decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), del 3 agosto 2016 [procedimento R 2311/2014-5 (REV)], relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra repowermap.org e Repower (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Contesto normativo

2 Il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), è stato modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015 (GU 2015, L 341, pag. 21), il quale è entrato in vigore il 23 marzo 2016. La decisione controversa è stata adottata il 3 agosto 2016; ad essa si applicano pertanto le disposizioni del regolamento n. 207/2009 come modificato dal regolamento 2015/2424.

3 Il regolamento n. 207/2009, come modificato dal regolamento 2015/2424, contiene un titolo IX, rubricato «Disposizioni di procedura». Tale titolo comprende una sezione I, rubricata «Disposizioni generali», composta dagli articoli da 75 a 84 del regolamento stesso. L'articolo 4 del regolamento 2015/2424 enuncia che talune disposizioni del regolamento n. 207/2009 si applicano a decorrere solamente dal 1º ottobre 2017. L'articolo 75, l'articolo 80, paragrafi 1 e 2, nonché l'articolo 83 del regolamento n. 207/2009 rientrano tra tali disposizioni. Nella specie, tenuto conto della data di adozione della decisione controversa, l'articolo 75, l'articolo 80, paragrafi 1 e 2, nonché l'articolo 83 del regolamento n. 207/2009 si applicano a detta decisione ancora nella loro versione originaria.

4 Ai sensi dell'articolo 75 del regolamento n. 207/2009, rubricato «Motivazione delle decisioni», vale quanto segue:

«Le decisioni dell'Ufficio sono motivate. Esse devono essere fondate esclusivamente su motivi in merito ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni».

5 L'articolo 80 del regolamento n. 207/2009, rubricato «Cancellazione o revoca», nei suoi paragrafi 1 e 2 così dispone:

«1. Qualora l'Ufficio effettui un'iscrizione nel registro o adotti una decisione inficiate da un errore procedurale evidente che gli sia imputabile, provvede a cancellare tale iscrizione o a revocare tale decisione. Qualora nella procedura vi sia una sola parte e l'iscrizione o l'atto ne ledano i diritti, la cancellazione o la revoca sono disposte anche se l'errore non era evidente alla parte.

2. La cancellazione dell'iscrizione o la revoca della decisione di cui al paragrafo 1 sono disposte, d'ufficio o su istanza di una delle parti nella procedura, dall'organo che ha effettuato l'iscrizione o adottato la decisione. La cancellazione o la revoca sono disposte entro sei mesi dalla data di iscrizione nel registro o di adozione della decisione, sentite le parti nella procedura nonché gli eventuali titolari di diritti sul marchio comunitario in questione che siano iscritti nel registro».

6 L'articolo 83 del regolamento n. 207/2009, rubricato «Riferimento ai principi generali», enuncia:

«In assenza di una disposizione di procedura nel presente regolamento, nel regolamento d'esecuzione, nel regolamento relativo alle tasse o nel regolamento di procedura delle commissioni di ricorso, l'Ufficio prende in considerazione i principi di diritto processuale generalmente riconosciuti negli Stati membri».

Fatti

7 Il Tribunale ha riassunto i fatti di causa nei seguenti termini ai punti da 1 a 12 della sentenza impugnata:

«1 In data 26 giugno 2009, ai sensi del regolamento (…) 207/2009, (…), la ricorrente, [Repower], ha ottenuto, presso l'[EUIPO], la protezione nell'Unione europea della registrazione internazionale n. 1020351 del marchio denominativo REPOWER.

(…)

3 In data 3 giugno 2013 l'interveniente, repowermap.org, ha presentato una domanda di nullità del marchio contestato (…). Essa sosteneva che il marchio contestato fosse descrittivo e privo di carattere distintivo per tutti i prodotti e servizi cui il medesimo fa riferimento.

4 In data 9 luglio 2014 la divisione di annullamento ha accolto [parzialmente] la domanda di nullità (…)

(…)

6 In data 8 settembre 2014 l'interveniente ha presentato ricorso dinanzi all'EUIPO, a norma degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (…), avverso la decisione della divisione di annullamento.

7 Con decisione dell'8 febbraio 2016 la quinta commissione di ricorso dell'EUIPO ha respinto il ricorso (in prosieguo: la "decisione dell'8 febbraio 2016"). (…)

8 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 26 aprile 2016, l'interveniente ha proposto un ricorso avverso la decisione dell'8 febbraio 2016. Il caso è stato registrato con il numero T-188/16.

9 Con una comunicazione del 22 giugno 2016 la quinta commissione di ricorso ha informato le parti che, a seguito dell'introduzione del ricorso dinanzi al Tribunale nella causa T-188/16, repowermap/EUIPO – Repower (REPOWER), essa aveva constatato che la decisione dell' 8 febbraio 2016 era viziata da un'insufficienza di motivazione ai sensi dell'articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (…). Essa ha precisato che, tenuto conto di tale insufficienza di motivazione e ai sensi dell'articolo 80 del regolamento n. 207/2009 (…), riteneva opportuno revocare la decisione dell'8 febbraio 2016, al fine di effettuare un'analisi dettagliata del carattere distintivo e del carattere descrittivo del marchio contestato in relazione ai prodotti e ai servizi cui tale segno fa riferimento. Essa ha invitato le parti a presentare le proprie osservazioni sulla sua intenzione di revocare la decisione dell'8 febbraio 2016.

10 La ricorrente ha presentato osservazioni il 5 luglio 2016. A suo avviso, in sostanza, finché non si fosse modificato il dispositivo della decisione dell'8 febbraio 2016, era possibile sostenerne la motivazione, secondo le condizioni di cui all'articolo 83 del regolamento n. 207/2009 (…). Tuttavia, essa ha considerato che una revoca della decisione dell'8 febbraio 2016 sulla base dell'articolo 80 del regolamento n. 207/2009, che non esisteva o non esisteva più nella versione consolidata del regolamento n. 207/2009 pubblicata nella banca dati EUR-Lex, non fosse possibile, tenuto conto che tale articolo conferiva un potere solo agli esaminatori dell'EUIPO e che un difetto di motivazione non costituiva un vizio di procedura ai sensi dell'articolo 80 del regolamento n. 207/2009. Infine, dalla decisione della commissione di ricorso allargata dell'EUIPO del 28 aprile 2009 (procedimento R 323/2008-G) (in prosieguo: la "decisione della commissione di ricorso allargata") sarebbe emerso che le decisioni dell'EUIPO contro le quali pende un ricorso dinanzi al Tribunale non possono essere revocate.

11 L'interveniente ha presentato osservazioni il 20 luglio 2016. Essa ha sottolineato che l'articolo 80 del regolamento n. 207/2009 era applicabile, in quanto regola specifica, in sostituzione dei principi generali ai quali rimandava l'articolo 83 del regolamento n. 207/2009. Essa ha inoltre rilevato che la risposta alla questione se un'insufficienza di motivazione costituisse un errore procedurale era incerta e che era fortemente probabile che una revoca della decisione dell'8 febbraio 2016 per insufficienza di motivazione non venisse ammessa. Essa ha ritenuto che, tenuto conto delle circostanze, fosse preferibile continuare il procedimento dinanzi al Tribunale nella causa T-188/16, repowermap/EUIPO – Repower (REPOWER).

12 Con [la] decisione [controversa] la quinta commissione di ricorso dell'EUIPO ha revocato la decisione dell'8 febbraio 2016 (…). Essa ha chiarito che, contrariamente ai dubbi espressi dalle parti, l'articolo 80 del regolamento n. 207/2009 era ancora applicabile dopo l'entrata in vigore del regolamento 2015/2424. Inoltre, essa ha rilevato che l'EUIPO ha l'obbligo di motivare le proprie decisioni e, in particolare, di analizzare gli impedimenti relativi ai prodotti e ai servizi di cui si tratta, cosicché l'insufficienza di motivazione osservata nella decisione dell'8 febbraio 2016 costituiva un errore procedurale evidente, ai sensi dell'articolo 80 del regolamento n. 207/2009, che doveva essere corretto».

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

8 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 ottobre 2016, la ricorrente ha proposto un ricorso per annullamento della decisione controversa.

9 A sostegno del ricorso la ricorrente ha dedotto quattro motivi vertenti, il primo, sull'assenza di base giuridica, il secondo, sull'incompetenza delle commissioni di ricorso a revocare le proprie decisioni, il terzo sulla violazione dell'articolo 80 del regolamento n. 207/2009, delle direttive concernenti l'esame dell'EUIPO nonché dei principi di buona amministrazione, di certezza del diritto e di autorità della cosa giudicata e, il quarto, su un difetto di motivazione.

10 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso in toto. Innanzi tutto, ai punti da 53 a 59 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che la commissione di ricorso non era legittimata a fondare la decisione controversa sull'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 in quanto un difetto di motivazione non costituirebbe un errore procedurale evidente ai sensi di detta disposizione. Poi, ai punti da 60 a 88 nonché da 92 a 95 della sentenza impugnata, il Tribunale ha osservato che la decisione controversa poteva trovare fondamento nel principio generale di diritto che autorizza il ritiro degli atti amministrativi illegittimi, perché le condizioni d'applicazione di tale principio erano soddisfatte. Sulla premessa che l'EUIPO avesse commesso un errore nella scelta della base giuridica della decisione controversa, il Tribunale ha ricordato, al punto 89 della sentenza impugnata, che errori siffatti comportano l'annullamento dell'atto di cui trattasi solo qualora siano idonei a produrre conseguenze sul contenuto di quest'ultimo. Avendo constatato, ai punti 90 e 91 della sentenza impugnata, che l'errore della commissione di ricorso quanto alla scelta della base giuridica non giustificava l'annullamento della decisione controversa, il Tribunale ha respinto il ricorso.

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

11 Con la sua impugnazione Repower chiede alla Corte che voglia:

– annullare la sentenza impugnata;

– annullare la decisione controversa, e

– condannare l'EUIPO alle spese.

12 L'EUIPO e repowermap.org chiedono alla Corte che voglia respingere l'impugnazione e condannare Repower alle spese.

Sull'impugnazione

Sull'interesse ad agire

Argomenti delle parti

13 Secondo repowermap.org, la ricorrente non ha più interesse a chiedere l'annullamento della decisione controversa. Riferendosi al punto 91 della sentenza impugnata, repowermap.org indica che il Tribunale, per il fatto di aver constatato che la decisione dell'8 febbraio 2016 era viziata da un difetto di motivazione, dovrebbe annullare tale decisione nell'ambito del procedimento relativo alla causa T-188/16, attualmente pendente al suo cospetto, nel caso in cui la Corte accogliesse l'impugnazione e annullasse la decisione controversa. Una tale situazione genererebbe procedure supplementari, mentre il risultato non sarebbe probabilmente differente dalla situazione attuale. Così, nella misura in cui la ricorrente non potrebbe trarre alcun vantaggio dal mantenimento della decisione dell'8 febbraio 2016, repowermap.org ritiene che l'impugnazione sia irricevibile.

14 In udienza la ricorrente ha sostenuto di aver ancora interesse a che sia annullata la decisione controversa. In particolare, essa ha fatto osservare, con riferimento al quarto motivo d'impugnazione, che la decisione controversa ha avuto l'effetto di revocare la decisione dell'8 febbraio 2016 in toto, mentre quest'ultima le era in parte favorevole. Ne conclude che l'annullamento della sentenza impugnata e della decisione controversa e, quindi, il mantenimento della decisione dell'8 febbraio 2016 comporterebbero la riapertura del procedimento nella causa T-188/16, ciò che le permetterebbe di far valere le sue ragioni, anche in appello dinanzi alla Corte, perché detta decisione non venga annullata e siano così salvaguardati i diritti che essa ne trae.

15 In udienza anche l'EUIPO ha considerato che l'interesse ad agire della ricorrente sia venuto meno. Pur convenendo che una parte della decisione dell'8 febbraio 2016 era favorevole alla ricorrente, l'EUIPO ha rammentato di aver esso stesso riconosciuto che detta decisione era illegittima per difetto di motivazione, ciò che escluderebbe che la ricorrente possa ora invocarne i benefici.

Giudizio della Corte

16 È giurisprudenza costante che la sussistenza dell'interesse ad agire dell'appellante presuppone che l'impugnazione possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che l'ha proposta (sentenza del 19 ottobre 1995, Rendo e a./Commissione, C-19/93 P, EU:C:1995:339, punto 13; ordinanza del 5 luglio 2018, Wenger/EUIPO, C-162/18 P, non pubblicata, EU:C:2018:545, punto 13 e giurisprudenza citata, nonché sentenza del 13 luglio 2000, Parlamento/Richard, C-174/99 P, EU:C:2000:412, punto 33).

17 Nella specie, è pacifico che la decisione dell'8 febbraio 2016, revocata per mezzo della decisione controversa, era favorevole alla ricorrente nella misura in cui respingeva il ricorso proposto da repowermap.org avverso la decisione della divisione d'annullamento del 9 luglio 2014, anch'essa in parte favorevole alla ricorrente.

18 Di conseguenza, qualora l'impugnazione nel presente procedimento fosse accolta e la decisione controversa annullata, la decisione dell'8 febbraio 2016 sarebbe confermata e l'impugnazione procurerebbe, con il suo esito, un beneficio alla ricorrente. Infatti, l'eventuale mantenimento di detta

decisione assicurerebbe alla ricorrente la possibilità di conservare la protezione nell'Unione europea della registrazione internazionale n. 1020351 del marchio denominativo REPOWER per determinati prodotti e servizi.

19 Non infirma tale constatazione l'argomento che repowermap.org trae dal fatto che, al punto 91 della sentenza impugnata, il Tribunale ha indicato che occorrerebbe annullare la decisione dell'8 febbraio 2016, nell'ambito del ricorso per annullamento registrato con il numero di causa T-188/16, e che, pertanto, l'accoglimento dell'impugnazione procurerebbe alla ricorrente un beneficio solo temporaneo.

20 La Corte non può, infatti, nell'ambito dell'esame dell'interesse ad agire, negare la sussistenza del medesimo per il solo motivo che, nella sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe valutato incidentalmente la legittimità della decisione dell'8 febbraio 2016, che non costituiva oggetto del ricorso dinanzi a sé. Nei limiti in cui è necessario prendere in considerazione la decisione dell' 8 febbraio 2016, la quale è intrinsecamente connessa alla decisione controversa, si deve rilevare che si tratta di una questione di merito e che in sede di esame dell'interesse ad agire la Corte non può partire dall'ipotesi che la decisione dell'8 febbraio 2016 sia illegittima. In tale contesto è necessario, ma anche sufficiente, che, con il suo esito, l'impugnazione dinanzi alla Corte possa procurare un beneficio alla parte che l'ha proposta, come appunto nella fattispecie, secondo quanto emerge dai punti 17 e 18 della presente sentenza.

21 Occorre pertanto constatare che la ricorrente ha un interesse ad agire ai fini del presente procedimento.

Nel merito

22 La ricorrente deduce cinque motivi d'impugnazione. Con il primo motivo essa afferma che, avendo modificato nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale la sua argomentazione relativa alla base giuridica della decisione controversa, ricorrendo al principio generale di diritto che autorizza il ritiro degli atti amministrativi illegittimi, l'EUIPO ha modificato l'oggetto stesso della controversia. Nell'ambito del secondo motivo, la ricorrente fa valere che il Tribunale ha, a torto, applicato il principio generale di diritto che autorizza il ritiro degli atti amministrativi illegittimi, nella misura in cui le disposizioni del regolamento n. 207/2009 in vigore alla data d'adozione della decisione controversa costituivano leggi speciali e, per questo, non ammettevano l'applicazione di detto principio. Con il terzo motivo la ricorrente contesta al Tribunale il fatto di aver invertito l'onere della prova nell'ambito dell'articolo 83 del regolamento n. 207/2009. Con il quarto motivo la ricorrente allega che, anche a supporre che il principio generale di diritto che autorizza il ritiro degli atti amministrativi illegittimi trovi applicazione, per ragioni di tutela del legittimo affidamento la decisione dell'8 febbraio 2016 non avrebbe dovuto essere revocata integralmente. Il quinto ed ultimo motivo è tratto da un difetto di motivazione della decisione controversa.

Sui primi quattro motivi

23 Con i motivi dal primo al quarto la ricorrente lamenta, in sostanza, che il Tribunale, avendo applicato il principio generale di diritto che autorizza il ritiro degli atti amministrativi illegittimi, eventualmente in combinato con l'articolo 83 del regolamento n. 207/2009, sia incorso in errori di diritto.

24 In particolare, nell'ambito del secondo motivo, che occorre esaminare per primo, la ricorrente fa valere che il Tribunale ha disatteso il principio secondo il quale le leggi speciali derogano a quelle generali. Secondo la ricorrente, l'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 non consente, in quanto norma eccezionale e lex specialis, di ricorrere ai principi di diritto generalmente riconosciuti negli Stati membri, evocati all'articolo 83 del medesimo regolamento, né al principio generale di diritto che autorizza il ritiro degli atti amministrativi illegittimi. Infatti, l'EUIPO potrebbe revocare le proprie

decisioni solo nella situazione prospettata da detta disposizione, pena destituire quest'ultima del suo significato. La ricorrente aggiunge che, adottando l'articolo 80 del regolamento n. 207/2009, il legislatore dell'Unione ha inteso limitare il potere di revoca dell'EUIPO al solo caso previsto in detto articolo.

25 Così, avendo esaminato la possibilità di revocare la decisione dell'8 febbraio 2016 per mezzo della decisione controversa sulla base del principio generale di diritto che autorizza il ritiro degli atti amministrativi illegittimi e dell'articolo 83 del regolamento n. 207/2009, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto.

26 Tenuto conto degli argomenti della ricorrente testé esposti, occorre esaminare se il Tribunale abbia violato il principio secondo il quale la legge speciale deroga alle leggi generali fondando la revoca della decisione dell'8 febbraio 2016 segnatamente sul principio generale di diritto che autorizza il ritiro degli atti amministrativi illegittimi.

27 Ai termini dell'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, l'EUIPO provvede a revocare qualsiasi decisione viziata da un errore procedurale evidente che gli sia imputabile.

28 Al riguardo, in primo luogo, si deve precisare che, per i motivi indicati dal Tribunale ai punti 29 e da 33 a 38 della sentenza impugnata e non contestati dalla ricorrente, le commissioni di ricorso dell'EUIPO dispongono del potere di revoca previsto all'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.

29 In secondo luogo, si deve rilevare che dalla formulazione di detta disposizione risulta che per errore procedurale evidente, ai sensi di detta disposizione, si intende un errore flagrante di carattere processuale commesso dall'EUIPO.

30 Al fine di interpretare la nozione di «errore procedurale evidente», ai sensi di detto articolo 80, paragrafo 1, occorre, secondo una giurisprudenza costante della Corte, tener conto non soltanto della lettera della disposizione, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 5 settembre 2019, Verein für Konsumenteninformation, C-28/18, EU:C:2019:673, punto 25).

31 Quanto al contesto di detta disposizione, si deve precisare che tanto l'articolo 80 quanto l'articolo 75 del regolamento n. 207/2009, relativo all'obbligo di motivazione delle decisioni dell'EUIPO, rientrano nel titolo IX del regolamento stesso, rubricato «Disposizioni di procedura». Risulta così dallo stesso impianto del regolamento che gli errori di procedura in ragione dei quali l'EUIPO procede, ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 1, alla revoca delle sue decisioni si riferiscono segnatamente alle regole di procedura contenute nel suddetto titolo, fra le quali l'obbligo di motivazione.

32 Tale interpretazione è altresì corroborata dall'obiettivo perseguito dal medesimo articolo 80, paragrafo 1. Quest'ultima disposizione mira, infatti, a imporre all'EUIPO l'obbligo di revocare le decisioni viziate da un errore procedurale evidente allo scopo di garantire una buona amministrazione nonché un'economia di procedure. Tenuto conto di detto obiettivo, non vi è alcuna ragione per escludere dall'ambito di applicazione dell'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 gli errori evidenti commessi dall'EUIPO relativi alla violazione dell'obbligo di motivazione che gli incombe ai sensi dell'articolo 75 del regolamento n. 207/2009, che è una delle disposizioni di procedura di detto regolamento.

33 Peraltro, detta interpretazione riflette anche la giurisprudenza costante della Corte secondo la quale l'obbligo di motivazione costituisce una formalità sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente invece alla legittimità di fondo dell'atto controverso (sentenza del 10 luglio 2008, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, C-413/06 P, EU:C:2008:392, punto 181).

34 Ne consegue che qualsiasi violazione dell'obbligo di motivazione, come un difetto o un'insufficienza di motivazione, costituisce un errore procedurale ai sensi di detta disposizione e che un difetto di motivazione come quello identificato dal Tribunale segnatamente ai punti da 77 a 82 della sentenza impugnata, che vizia la decisione dell'8 febbraio 2016, revocata per mezzo della decisione controversa, integra un tale errore procedurale.

35 Inoltre, visto che risulta, da un lato, dai punti 48 e 52 della sentenza impugnata, che l'EUIPO e repowermap.org erano a conoscenza del difetto di motivazione parziale che viziava la decisione dell' 8 febbraio 2016 e, dall'altro lato, dal punto 82 della medesima sentenza, che il difetto di motivazione in questione avrebbe dovuto suscitare nella ricorrente dubbi quanto alla legittimità della decisione, ciò che la ricorrente non contesta in sede di impugnazione, tutte le parti erano in grado di identificare il difetto di motivazione in questione, che dunque costituisce un errore procedurale evidente ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.

36 Di conseguenza, l'articolo 80, paragrafo 1, di detto regolamento era applicabile nella fattispecie. Occorre pertanto accogliere la censura della ricorrente secondo la quale, applicando il principio generale di diritto che autorizza il ritiro degli atti amministrativi illegittimi anziché l'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, il Tribunale ha violato il principio secondo il quale la legge speciale deroga alle leggi generali.

37 Tuttavia, conformemente a una giurisprudenza costante, l'errore di diritto così commesso dal Tribunale non è tale da invalidare la sentenza impugnata se il dispositivo di quest'ultima e, in particolare, la conclusione secondo la quale la decisione dell'8 febbraio 2016 è stata revocata validamente per mezzo della decisione controversa apparissero fondati per altri motivi di diritto. Infatti, se dalla motivazione di una sentenza del Tribunale risulta una violazione del diritto dell'Unione, ma il dispositivo della medesima sentenza appare fondato per altri motivi di diritto, una violazione siffatta non è idonea a determinare l'annullamento di tale sentenza (sentenze del 30 settembre 2003, Biret International/Consiglio, C-93/02 P, EU:C:2003:517, punto 60 e giurisprudenza citata, nonché del 14 ottobre 2014, Buono e a./Commissione, C-12/13 P e C-13/13 P, EU:C:2014:2284, punto 62 e giurisprudenza citata).

38 Orbene, emerge dalle valutazioni che precedono che l'EUIPO era tenuto a revocare la decisione dell' 8 febbraio 2016 per mezzo della decisione controversa adottata sul fondamento dell'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, di modo che il Tribunale ha a buon diritto considerato che la decisione dell'8 febbraio 2016 era stata validamente revocata. Siccome il dispositivo della sentenza impugnata appare così fondato per i motivi di diritto esposti nei punti precedenti della presente sentenza, si deve procedere a una sostituzione della motivazione e constatare che l'errore di diritto commesso dal Tribunale non è idoneo a determinare l'annullamento della sentenza impugnata (v., in tal senso, sentenza del 28 marzo 2019, River Kwai International Food Industry/AETMD, C-144/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:266, punto 22).

39 Occorre pertanto constatare che i motivi dal primo al quarto, che si riferiscono tutti al ragionamento del Tribunale fondato sul principio generale di diritto che autorizza il ritiro degli atti amministrativi illegittimi e sull'articolo 83 del regolamento n. 207/2009, sono inoperanti. Essi vanno allora respinti senza che sia necessario esaminare la ricevibilità dei motivi primo, secondo e quarto, contestata dall'EUIPO e da repowermap.org, né rispondere all'argomento secondo il quale l'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 disciplina esaustivamente le possibilità di revoca delle decisioni dell'EUIPO e osta per ciò stesso ad una tale revoca quando le condizioni di applicazione della disposizione non sono soddisfatte.

40 I motivi dal primo al quarto devono, quindi, essere respinti.

Sul quinto motivo, vertente su un difetto di motivazione della decisione controversa

– *Argomenti delle parti*

41 Con il quinto motivo la ricorrente lamenta che il suo riferimento alla decisione della commissione di ricorso allargata sia stato ignorato. Secondo la ricorrente, il punto 24 di detta decisione attesterebbe che le commissioni di ricorso non possono revocare le loro decisioni quando queste sono oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale. Pertanto non sarebbe possibile considerare che la decisione succitata della commissione di ricorso allargata non fosse pertinente nel caso di specie. La ricorrente ritiene, al contrario, che tale decisione sia pertinente nella misura in cui essa si applica ai procedimenti inter partes nel diritto dei marchi.

42 La ricorrente ritiene inoltre che il Tribunale si sia contraddetto nell'affermare, da un lato, al punto 80 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso doveva rispondere, almeno sommariamente, all'argomentazione dettagliata della ricorrente e, dall'altro, che la commissione di ricorso non era tenuta a rispondere all'argomento della ricorrente vertente sulla decisione della commissione di ricorso allargata.

43 L'EUIPO e repowermap.org concludono nel senso dell'irricevibilità del motivo e contestano, nel merito, gli argomenti della ricorrente.

– *Giudizio della Corte*

44 Occorre rilevare che, per giurisprudenza costante della Corte, un'impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda e non deve costituire in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell'atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale (sentenza del 18 ottobre 2018, Gul Ahmed Textile Mills/Consiglio, C-100/17 P, EU:C:2018:842, punto 45 e giurisprudenza citata).

45 Nel caso di specie, si deve constatare che, con il suo argomento vertente su un difetto di motivazione della decisione controversa, la ricorrente non fa che rimettere in discussione la decisione dell'EUIPO senza minimamente criticare il ragionamento adottato dal Tribunale. Di conseguenza, un tale argomento, che non è diretto contro la sentenza impugnata, è irricevibile nell'ambito di un'impugnazione (v., per analogia, sentenza del 16 novembre 2017, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Commissione, C-250/16 P, EU:C:2017:871, punto 28).

46 Quanto all'argomento secondo il quale il Tribunale si sarebbe contraddetto nell'affermare, da un lato, al punto 80 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso doveva rispondere almeno sommariamente all'argomentazione dettagliata della ricorrente e, dall'altro, che la commissione di ricorso non era tenuta a rispondere all'argomento della ricorrente vertente sulla decisione della commissione di ricorso allargata, occorre rilevare che la ricorrente non identifica il punto della sentenza impugnata che sarebbe in contraddizione con il punto 80 suddetto e che la sua argomentazione non appare, nel complesso, sufficientemente chiara per identificare con la precisione richiesta gli elementi contestati della sentenza impugnata nonché gli argomenti di diritto dedotti a sostegno della contestazione stessa, impedendo così alla Corte di effettuare il proprio controllo di legittimità (v., riguardo all'esigenza di chiarezza dell'argomentazione, ordinanza del 30 gennaio 2014, Fercal/UAMI, C-324/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:60, punto 37 e giurisprudenza citata).

47 Il quinto motivo deve, quindi, essere respinto in quanto irricevibile.

48 Risulta dall'insieme delle suesposte considerazioni che l'impugnazione deve essere integralmente respinta.

Sulle spese

49 A norma dell'articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l'impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, che si applica al procedimento d'impugnazione ai sensi dell'articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

50 Poiché l'EUIPO e repowermap.org ne hanno fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

1) L'impugnazione è respinta.

2) Repower AG è condannata alle spese.

Firme